

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO E IL
CENTRO REGIONALE ANTIDOPING "ALESSANDRO BERTINARIA" DI ORBASSANO PER
L'ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI TOSSICOLOGICI**

TRA

L'**Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle** di Cuneo (di seguito denominata A.O.), con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino n.26, (CN), P. IVA 01127900049, rappresentata dal Commissario Dott. Livio TRANCHIDA, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della medesima in Via Michele Coppino n. 26 - 12100 CUNEO (CN)

E

Il **Centro Regionale Antidoping "Alessandro Bertinaria"**, Consorzio Piemontese per la prevenzione e la repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci (di seguito CAD), P.IVA 08462090013, nella persona del suo Legale Rappresentante, domiciliato ai fini del presente atto in Regione Gonzole 10/1 - 10043 Orbassano (TO)

Premesso che:

1. L'A.O. ha la necessità di affidare l'effettuazione di analisi tossicologiche presso il CAD.
2. Il CAD è stato riconosciuto con DGR nr. 38-8424 del 15 febbraio 2019 come laboratorio di riferimento delle Aziende Sanitarie dell'Area Metropolitana, presso cui accentrare le analisi tossicologiche di primo livello ed è stato confermato sede di riferimento regionale per le analisi tossicologiche di II livello;
3. Il CAD è stato dichiarato conforme ai requisiti richiesti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per i Laboratori di Prova e Taratura (accreditamento nr. 0949). Per ulteriori informazioni: www.antidoping.piemonte.it - sezione "Informazioni per i Clienti" - cliccare sul link segnalato.
4. Il CAD è in possesso dell'autorizzazione sanitaria n. 06/08 del 30 settembre 2008 per l'apertura dell'Ambulatorio Medico presso i locali del Centro, rilasciata dal Servizio Attività Economiche e Lavoro Igiene e Sanità Pubblica della Città di Orbassano.
5. Il CAD è stato accreditato con provvedimento n. 32-12519 del 9 novembre 2009, ai sensi della DCR n. 616/2006 e s.m.i., allo svolgimento dell'attività laboratoristica di Diagnostica Tossicologia in fascia A.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il CAD si impegna a svolgere, tramite il proprio Laboratorio e per conto dell'A.O.:

- a. Le indagini di laboratorio per gli accertamenti richiesti dall'Autorità Giudiziaria e/o da strutture aziendali per esigenze connesse con l'attività istituzionale dell'A.O., quali ad esempio: Direzione Sanitaria, Dipartimento di emergenza e accettazione, Pronto Soccorso, Laboratori Analisi, Medico Competente, Medicina Legale, Ser.D.
- b. Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e di abuso alcolico in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute ai terzi (di seguito "mansioni a rischio") ai sensi dell'intesa Stato/Regioni 30.10.2007 (G.U. N. 266 DEL 15.11.2007) e dell'accordo Stato/Regioni del 18.09.2008 (G.U. N. 236 DEL 08.10.2008), della D.G.R. 9 marzo 2009, n. 13-10928 e della D.G.R. 22 ottobre 2012, n. 21-4814.
- c. Eventuali ulteriori accertamenti su esplicita richiesta dall'A.O., previa verifica con gli operatori del CAD su fattibilità, procedure di campionamento, di trasporto e costi.

ART. 2 - MODALITA' DI PRELIEVO, RICHIESTA, ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E REFERTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Relativamente ai punti 1.a e 1.c:

Il prelievo verrà eseguito a cura dell'A.O. e i campioni verranno consegnati ad un incaricato presso il CAD per l'esecuzione delle analisi. Nel caso di richiesta analisi di secondo livello, al modulo di richiesta dovrà essere allegato il risultato dell'esame di screening.

Per il trasporto e la consegna dei campioni verrà utilizzato il "modulo unico richiesta esami" (allegato n. 1).

All'addetto dell'A.O. verrà consegnato, in busta chiusa e all'attenzione del referente dell'A.O. richiedente, copia del modulo di richiesta degli esami, su cui verranno riportati i seguenti dati: l'ora e la data di accettazione, la sigla dell'addetto all'accettazione presso il CAD ed eventuali note, tipologia del campione e numero di provette. Gli orari di accettazione dei campioni del CAD sono i seguenti: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30.

Qualora non fosse possibile consegnare i campioni nei giorni e negli orari sopra indicati, si consiglia di mantenere a 4°C i campioni fino al momento della consegna, che deve avvenire non oltre i 2 gg lavorativi.

Il referto completo sarà disponibile massimo entro 10 gg lavorativi (dieci) dal ricevimento del campione.

Ulteriori dettagli relativi alle modalità di raccolta e conservazione dei campioni sono descritte nelle linee guida della Regione Piemonte.

Relativamente al punto 1. b:

Le modalità di campionamento e trasporto dei campioni sono descritte nelle linee guida della Regione Piemonte (Allegato C della D.G.R 9 marzo 2009, n. 13-10928 e Allegato A della D.G.R. 22 ottobre 2012, n. 21-4814).

I referti, disponibili entro 15 giorni dalla data del prelievo, verranno inviati tramite posta ordinaria all'attenzione del Medico richiedente gli accertamenti, se non diversamente specificato e concordato.

Qualora i prelievi non fossero effettuati dagli operatori dell'A.O., relativamente alle attività:

Punti 1.a, 1.b e 1.c: i prelievi possono essere altresì effettuati presso il CAD. In tal caso l'utente si dovrà presentare, senza prenotazione, presso il CAD in Regione Gonzole 10/1 (località Ospedale S. Luigi Gonzaga) – 10043 Orbassano (TO), negli orari di accettazione al pubblico, ovvero: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e solo di Mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 15.30. L'utente dovrà presentare, oltre ai propri documenti di riconoscimento in corso di validità, anche una richiesta esami sulla carta intestata dell'A.O., firmata dal medico richiedente dell'A.O. e riportante le informazioni necessarie: nome e cognome del paziente, data e luogo di nascita, codice fiscale, medico richiedente, motivo della richiesta (es. accertamenti per motivi clinici, accertamenti per motivi medico-legali, ecc), tipo di accertamenti richiesti e matrice su cui debbano essere effettuati, eventuali note relativamente alla fatturazione e alla refertazione degli stessi.

Qualora il prelievo fosse effettuato a cura dell'A.O., l'operatore dovrà compilare il “modulo unico richiesta esami”, (allegato n. 1), che dovrà accompagnare i campioni inviati presso il CAD.

ART. 3 - TARIFFE, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

3.1 Relativamente al punto 1-a:

Tutti gli esami specialistici richiesti dall'A.O. al CAD verranno fatturati secondo il nomenclatore regionale in vigore al momento della richiesta (+ IVA se dovuta).

Al costo degli esami è da aggiungere il costo del prelievo per ogni singola matrice prelevata, come da nomenclatore regionale in vigore.

Relativamente agli accertamenti richiesti per motivi clinici dai medici dell'A.O., la prestazione può, in alternativa, essere pagata direttamente dal paziente (con tariffa del nomenclatore regionale in vigore al momento della richiesta). Il medico dovrà indicare sulla richiesta “paziente pagante”. Si rammenta che il CAD non accetta esenzioni di alcun genere. La fattura sarà dunque, in questo caso, emessa direttamente al paziente.

3.2 Relativamente al punto 1-b:

Tutte le prestazioni sanitarie richieste per l'attività di controllo sulle “mansioni a rischio” verranno fatturate, allegando consuntivo delle analisi effettuate e abbinate al nominativo del soggetto, secondo le tariffe presenti sul modulo di autorizzazione agli accertamenti in vigore al momento della richiesta (MACD125 – Contratto per mansioni a rischio). Tali informazioni costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente accordo; la firma in calce al presente documento implica la presa visione e l'accettazione di quanto ivi riportato.

Altri accertamenti di chimica-clinica verranno tariffati secondo il tariffario in vigore al momento della richiesta.

Qualora tali esami anziché dall'A.O. richiedente debbano essere fatturati al datore di lavoro, l'operatore deve specificare sul modulo di richiesta esami anche i dati della Ditta, cioè: ragione sociale, indirizzo sede legale, P.IVA e/o codice fiscale, riferimento amministrativo con relativo numero di telefono e/o e-mail e il codice univoco per la fatturazione elettronica.

Qualora il soggetto fosse dipendente dell'A.O., occorrerà specificare gli stessi dati relativi all' A.O.

3.3 Relativamente al punto 1-c:

Come da art.1, gli esami verranno tariffati, fatturati e pagati come da accordi tra le parti.

3.4 Relativamente al punto 1-a; 1-b:

La fatturazione avverrà mensilmente sulla base delle richieste effettuate dall'A.O. e il pagamento delle fatture da parte dell'A.O. avverrà entro 60 giorni data fattura.

Nel caso in cui non sia prevista l'IVA, alle tariffe superiori a 77,46 € è da aggiungere la marca da bollo.

Ulteriori indicazioni sulle modalità di esecuzione delle prestazioni, sull'accreditamento e sui metodi di prova accreditati, nonché informazioni sulla conservazione dei campioni e dei rapporti di prova, sono riportate sul sito del CAD (www.antidoping.piemonte.it) nella sezione "Informazioni per i Clienti". Tali informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; la firma in calce al presente documento implica la presa visione e l'accettazione di quanto ivi riportato.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le Parti. Il presente atto include eventuali richieste di esami nelle more dell'adozione dello stesso.

La disdetta della convenzione potrà essere presentata dalle parti contraenti con un mese di preavviso per mezzo di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso anticipato, comunicato con il dovuto preavviso, non dà diritto a reciproche richieste di danni, fatto salvo il pagamento del servizio svolto.

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione della Convenzione comporta il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i., nonché dalle altre normative di settore applicabili.

Le Parti acconsentono e si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati, nei limiti consentiti dalla legge e per le finalità espressamente indicate, alla luce dei principi sanciti dal Regolamento sopra citato. Più in particolare, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e a far trattare i dati personali che le riguardano e che le stesse si scambiano in occasione ed in esecuzione della Convenzione, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Tali dati, il cui conferimento è necessario per l'esecuzione del contratto potranno essere raccolti, registrati e memorizzati dalle Parti per le finalità funzionali all'esecuzione della presente Convenzione e con lo stesso perseguite e per gli adempimenti richiesti dalla legge. I dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. E' facoltà delle Parti esercitare, in qualsiasi momento, tutti i diritti di cui al Regolamento sopra citato.

Le Parti hanno provveduto, altresì, a disciplinare i reciproci rapporti dal punto di vista del trattamento dati e, a tal proposito, si precisa che il CAD agisce in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28 Regolamento Europeo 679/2016, avendo sottoscritto apposito contratto di nomina, salvo il caso in cui il paziente vien qualificato come "privato" di cui al punto 3. In tale ultimo caso il CAD agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento.

Infine, le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta dal CAD per conto dell'A.O.

ART. 6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'A.O. avrà facoltà di risolvere di pieno diritto ex art.1456 c.c., previo invio di idonea comunicazione, il presente contratto nel caso di inadempimento da parte del CAD degli obblighi stabiliti agli artt. 1 e 5 della presente Convenzione. Il CAD avrà la stessa facoltà di recedere per inadempimento dell'art. 3 da parte dell' A.O..

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione del Foro di Torino.

ART. 8 - SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo è a carico della parte interessata alla registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo
Il Commissario

(dott. Livio TRANCHIDA)

Per Il Centro Regionale Antidoping
Il Legale Rappresentante